

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 534-A)

## RELAZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE ROSA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 marzo 1969  
(V. Stampato n. 823)*

**d'iniziativa dei deputati ZANIBELLI, ORLANDI e LA MALFA**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 marzo 1969*

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 1969**  
—————

**Costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta**  
—————

ONOREVOLI SENATORI. — L'altro ramo del Parlamento ha approvato e trasmesso al Senato il disegno di legge in esame, d'iniziativa dei deputati Zanibelli, Orlandi e La Malfa, presentato il 9 gennaio 1969, inteso ad istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta.

Tale Commissione dovrà avere in particolare lo scopo di:

1) accertare le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli Organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964;

2) esaminare quali di tali iniziative e misure debbano considerarsi in contrasto con le disposizioni vigenti e con gli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;

3) formulare proposte in relazione ad un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza ed alla tutela dell'ordine pubblico ed in relazione alla disciplina vigente in materia di tutela del segreto, ai fini di un'ordinata ed efficiente difesa della sicurezza esterna ed interna, conforme all'ordinamento democratico dello Stato.

Ho ritenuto opportuno, oltre che necessario, richiamare subito in premessa gli scopi precipui della Commissione in parola per la formulazione di alcune considerazioni di ordine generale, nelle quali si ritrova la *ratio* del disegno di legge all'esame del Senato.

Vale ricordare che sulla questione relativa agli eventi politici del giugno e del luglio 1964 si è accesa nell'opinione pubblica nazionale una discussione animata, variamente colorita, velata spesso di accenti tali da destare non poche preoccupazioni.

La delicatezza del tema in discussione e l'importanza notevole dei problemi di fondo dovrebbero consigliare a noi tutti la migliore serenità di animo nella formulazione di giudizi, indicazioni o proposte, essendo, ritengo, comune la preoccupazione che il dibattito sia contenuto nei limiti richiesti, al fine di non ingenerare facili giudizi o non

fondate credenze nella stessa opinione pubblica.

Si può pure spiegare, comunque, anche se non giustificare, l'atmosfera che si è venuta a determinare e ciò in considerazione del fatto che il tema in discussione è assolutamente nuovo ed impreveduto per il normale, abitudinario, democratico, generale interesse e per le ombre e le luci che caratterizzano la organizzazione tutta della nostra società.

Ritengo, perciò, che è stato proprio l'elemento della singolarità eccezionale a dare la stura a dibattiti accesi nei quali a lungo andare si è insinuato un naturale patriottismo di parte, che qualche volta contribuisce a deformare l'ottica delle valutazioni.

Da qui le serie preoccupazioni per le implicazioni che un eventuale scivolamento sul piano inclinato di una discussione, non sempre adeguatamente obiettiva, possa avere sui punti e sui gangli più vitali dell'organizzazione del nostro Paese, soprattutto là dove più si poggia ed hanno fondamento le libere istituzioni, che tanto contraddistinguono la nostra società, la quale ha riscattato e conquistato i valori della democrazia e della libertà col prezzo di sacrifici di sofferenze e di sangue.

Per oltre due anni circa le discussioni si sono succedute entro un ventaglio ampio e tanto più ampio quanto più erano delicati e singolari gli elementi per una valutazione serena.

È necessario dare uno sguardo alla mole degli atti parlamentari in materia e ricordare, inoltre, quanto è stato scritto ed ancora si ritrova sulla stampa della più diversa estrazione, che riflette ed influenza al tempo stesso il discorso ancora più vario, concitato, acceso e vivo della pubblica opinione.

Ne viene subito la considerazione altamente positiva per il disegno di legge ora in esame, d'iniziativa dei predetti deputati in rappresentanza delle forze della maggioranza governativa.

Con la costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, le acque tumultuose di ogni discussione vengono convogliate e raccolte entro argini ben definiti che valgono a difendere, rafforzare e consolidare le li-

bere istituzioni sulle quali si poggia la nostra società democratica.

Già da parte del Governo ci fu una valida iniziativa in base alla quale fu costituita una Commissione d'inchiesta presieduta dal generale di corpo d'armata Luigi Lombardi, istituita con decreto ministeriale 12 gennaio 1968, e la cui relazione fu trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri alla Presidenza del Senato in data 22 luglio 1968.

Detta relazione contiene alcune valide indicazioni e, comunque, ha posto una serie di problemi che non possono non essere esaminati e valutati.

Con l'approvazione del disegno di legge in esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, si vuole giustamente affidare al massimo organo, che esprime la volontà popolare, la competenza ed il controllo su un argomento tanto delicato, importante e vitale per il nostro paese.

Il pendolo della preoccupazione, se così mi è consentito di dire, quando a tutti i livelli ed in ogni ambiente della più diversa colorazione tale tema è venuto o viene in discussione con profondo senso di responsabilità, ha oscillato e tuttora oscilla tra la necessità di far conoscere all'opinione pubblica quelle che innanzi abbiamo chiamato le ombre e le luci della nostra organizzazione statale, perchè da questa conoscenza l'opinione pubblica possa meglio formulare le sue scelte, capaci di incidere sempre più efficacemente per una migliore organizzazione della stessa società, e la necessità di provvedere a tutelare la sicurezza dello Stato, intesa questa non certo secondo l'accezione non conforme al modello democratico, ma nei suoi indispensabili contenuti che preservano lo Stato stesso da ogni pericolo interno ed esterno e da ogni tentativo diretto in maniera evidente, o più o meno malcelata, a minare le basi delle sue stesse istituzioni, che caratterizzano e contraddistinguono i valori fondamentali della libertà e della democrazia.

È importante e doveroso, perciò, proprio perchè la nostra sia sempre più una democrazia sostanziale, viva e vitale, che il Parlamento abbia il pieno controllo di tutte le situazioni e segua l'attività della pubblica amministrazione in modo da renderla sempre

più rispondente alle esigenze della società, secondo i più volte richiamati valori di libertà e di democrazia.

Ma è altrettanto importante e vitale per il Paese e per la stessa democrazia che venga tutelato il rispetto, il naturale riserbo e la discrezione di quegli apparati istituiti e voluti proprio per garantire gli insopprimibili valori nei quali si ritrovano l'indipendenza nazionale, la libertà, la democrazia e la convivenza pacifica.

Forse la parola « segreto » porta involontariamente al di là del contenuto che nella fattispecie concreta le si vuole dare ed è perciò che quando si parla di segreto si richiamano alla mente ricordi di tempi vicini o lontani, non certo felici, o esperienze che altri popoli purtroppo tuttora vivono.

Il problema non si risolve nè si riduce certo ad una questione di nomenclatura o di etichetta. Resta però validissimo l'altro lato sul quale batte il pendolo della preoccupazione, rappresentato dal fatto che è necessario che gli apparati preposti alla tutela dei valori che caratterizzano la nostra società siano salvaguardati da interferenze che ne snaturino e svisiscano non solo l'attività, ma ne possano infangare in maniera del tutto ingenerosa la stessa dignità.

Mi sia consentito a questo punto, nella certezza di interpretare i sentimenti di tutti indistintamente, rivolgere ed aggiungere una profonda e sincera espressione di elogio alle Forze armate. Dobbiamo anche al sacrificio, alla abnegazione ed al senso di responsabilità, all'attaccamento al dovere ed al paziente lavoro, non sempre ripagato con corrispondente gratitudine, delle Forze armate se la Italia repubblicana ha potuto incamminarsi decisamente e può ora proseguire il suo cammino fiducioso sulla strada del progresso economico e sociale nella libertà, nella pace e nella sicurezza.

Ed è espressione di libertà questo aperto dibattito su un argomento tanto importante e vitale, fatto in una maniera che non è sempre facile riscontrare sotto qualsiasi altro meridiano e lungo qualsiasi altro parallelo.

Non resta che prendere atto di questa grande realtà nella quale noi viviamo e di proseguire, così, ogni discussione anche accesa

o vivace, per le diverse estrazioni di quanti vi partecipano, sempre preoccupati però di tutelare ed anzi di consolidare ancor di più detta realtà senza la quale cadono non solo le discussioni su argomenti tanto vitali, ma ogni altra forma di libera espressione del pensiero umano.

Con questo spirito va considerato l'altro elemento della preoccupazione avvertita, intesa a garantire la sicurezza dello Stato, e con questo spirito occorre che sia approfondito l'aspetto relativo alla tutela del segreto ai fini di una ordinata ed efficiente difesa della sicurezza esterna ed interna, conforme all'ordinamento democratico dello Stato, così come vuole la lettera c), articolo 1, del disegno di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento.

È stato, infatti, da più parti ritenuta giustamente urgente la necessità di rivedere la legislazione sul segreto militare, la quale, fondandosi soprattutto sul regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, risente indubbiamente dell'indirizzo politico del tempo oltre che degli avvenimenti bellici in atto, e non può non ignorare altresì i grandi ed enormi progressi tecnici e scientifici che si sono venuti a registrare in questi ultimi tempi e soprattutto le importanti applicazioni nel settore nucleare, che rendono senza dubbio superate tante questioni.

È evidente che questo è un discorso che conserva tutta la sua validità nella prospettiva del *de jure condendo*, mentre ora preme diradare ombre di dubbi e nubi pericolose entro il tempo brevissimo, perchè, tra l'altro, il facile grido allo scandalo da più parti lanciato si spenga e dia posto ad una maggiore e profonda consapevolezza dei propri compiti, nel comune sforzo della tutela delle libertà fondamentali dell'individuo e della società.

Le eventuali digressioni soggettive non infirmano certo la bontà e la validità di tutto un apparato. Ogni discussione, pertanto, non dovrebbe allontanarsi dalle richiamate oscillazioni del pendolo della preoccupazione tra la giusta necessità di conoscenza e di controllo da parte dell'opinione pubblica e l'altrettanto vitale necessità di garantire la sicurezza dello Stato.

A tale proposito può sorgere la questione sulla individuazione di una sorta di *fundamentum divisionis* tra sicurezza interna e sicurezza esterna, quasi che lo Stato debba preoccuparsi solo di attacchi che vengano in via mediata o immediata dall'esterno e non invece di attacchi che vengano dall'interno, quasi per processo di apparente spontanea germinazione, senza alcun specifico riferimento diretto o indiretto a forze esterne.

Se mi è consentita una valutazione personale, che si ritrova poi nella migliore dottrina di costituzionalisti, lo Stato deve tutelarsi da attacchi che possono provenire da ogni dove e la pietra di paragone per la valutazione di tali tentativi non possono non essere il dettato e lo spirito della Carta costituzionale.

È insomma la Costituzione repubblicana, nei suoi contenuti chiaramente esplicitati e nello spirito che ne anima le diverse disposizioni, il punto di riferimento per la valutazione di ogni atto lesivo della sicurezza dello Stato, che pertanto può avere provenienza ed estrazione diversa e può e non può avere collegamenti con forze esterne allo Stato.

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è ispirato ad alcuni fondamentali concetti della nostra Costituzione.

Senza voler entrare nel merito delle dispute dottrinali che il provvedimento ha acceso tra i costituzionalisti, deve dirsi subito che il provvedimento stesso è perfettamente aderente alla nostra Costituzione.

Giova richiamare, onorevoli colleghi, l'articolo 82 della Costituzione, che ha stabilito il principio del perfetto parallelismo tra i poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta e quelli dell'Autorità giudiziaria ordinaria in tema di segreto di Stato.

Se questo, però, è senz'altro l'aspetto più appariscente della questione — vale a dire la concreta possibilità di istituire legislativamente una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle deviazioni effettive o presunte tali dei servizi di sicurezza — non è certamente l'unico e non ne esaurisce l'argomento.

Sono a tutti noti, onorevoli colleghi, i fatti che hanno dato luogo al disegno di legge in esame, per cui non è certamente il caso di ricordarli in questa sede.

Vi è da dire subito che, in riferimento a possibili conflitti costituzionali tra potere legislativo e potere esecutivo, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati appare perfettamente costituzionale.

Quindi non vi è, in tesi, alcuna possibilità di conflitto. Si tratterà, ora, di esaminare se gli articoli del provvedimento, così come formulati, possano configurare un tale eventuale conflitto.

E qui, anticipando la mia conclusione, posso tranquillamente escludere che una tale possibilità vi sia.

Infatti, nella nostra Costituzione, il principio di parallelismo tra le Commissioni di inchiesta parlamentare e l'Autorità giudiziaria, nell'accertamento dei fatti demandati alla loro cognizione, comporta necessariamente, in virtù del dettato costituzionale, che identici siano i limiti. Limiti che debbono essere rigorosamente valutati quando la Pubblica amministrazione sia in possesso di documenti o quando i suoi funzionari sappiano, per ragione del loro ufficio, notizie per un interesse generale e pubblico che trascende quello dei singoli e che può essere anche di natura politica, amministrativa, militare o concernente la sicurezza nazionale. In questo caso, l'interesse pubblico deve prevalere sull'interesse privato.

E questo è stato rigorosamente tenuto presente dai nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento, allorchè hanno approvato il disegno di legge.

Diversamente sarebbe stato necessario, con legge generale, modificare il Codice di procedura penale in modo da attribuire quegli stessi maggiori poteri anche all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Diversamente, ancora, se la Camera dei deputati non avesse tenuto conto del dettato costituzionale, si sarebbe violato il medesimo articolo 82 della Costituzione.

È ormai pacifico che le norme costituzionali (Costituzione e leggi costituzionali) prevalgono su tutte le altre norme; poichè lo Stato, per essere un ordinamento originario, si pone come regolatore di se stesso, non solo, ma anche come regolatore delle relazioni fondamentali che intercorrono tra gli altri soggetti del suo ordinamento.

Fugati, quindi, i dubbi e le ombre su ogni possibile caso di conflitto costituzionale tra il potere legislativo ed il potere esecutivo, illustro brevemente e sinteticamente il disegno di legge in esame.

L'articolo 1 delimita rigorosamente l'oggetto materiale dell'indagine devoluta alla Commissione d'inchiesta parlamentare. Tale oggetto è determinato in relazione all'accertamento delle iniziative prese e delle misure adottate da alcuni organi statali, in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964, secondo le indicazioni contenute nella relazione della Commissione ministeriale di inchiesta, presieduta dal generale Lombardi.

Il disegno di legge, quindi, in primo luogo demanda alla Commissione d'inchiesta di accertare se vi furono tali iniziative (art. 1 lett. a); in secondo luogo, di esaminare e quindi valutare se le iniziative che saranno accertate debbano considerarsi contrastanti con le disposizioni e gli ordinamenti vigenti.

L'articolo 1, però, non esaurisce gli indicati compiti della Commissione d'inchiesta, in quanto alla medesima domanda, altresì, anche quello di formulare eventuali concrete proposte per una migliore ristrutturazione dei servizi di sicurezza, anzi per un migliore collocamento dei servizi nell'ambito dell'amministrazione statale, in relazione però alla vigente legislazione in materia di tutela del segreto.

Da molte parti sono state avanzate riserve e dubbi circa la compatibilità delle norme attualmente vigenti in materia di tutela del segreto, emanate molto tempo or sono, con il nuovo sistema democratico repubblicano.

È indubbio che se proposte di modifica si renderanno necessarie, la Commissione di inchiesta, alla luce delle contraddizioni che potranno emergere in sede di indagini, ben potrà formulare concrete proposte per una eventuale revisione legislativa.

Dell'articolo 2, onorevoli colleghi, ci siamo già occupati allorchè abbiamo esaminato ogni possibile caso di conflitto costituzionale tra il potere legislativo e quello esecutivo, per cui non è il caso di occuparcene ancora.

L'articolo 3 fissa i componenti della Commissione d'inchiesta in 18, oltre il Presiden-

te, là dove la precedente proposta limitava il numero a 10, oltre il Presidente.

Mi pare in tutta franchezza che la composizione della Commissione determinata in 18 componenti (nove senatori e nove deputati) oltre il Presidente, che sarà nominata dalle Presidenze della Camera e del Senato, sia rispondente alle esigenze che il provvedimento si propone, e, pertanto, bene ha fatto la Camera dei deputati ad elevare il numero dei componenti la Commissione da 10 a 18, oltre il Presidente, garantendo così a tutti i Gruppi politici una rappresentanza proporzionale. Vi è da dire, inoltre, che l'aumento del numero dei componenti la Commissione non può costituire preoccupazione per la segretezza dei lavori, in quanto questa viene ad essere tutelata dagli stessi limiti posti all'indagine della stessa Commissione d'inchiesta.

L'articolo 4 sancisce ulteriormente il perfetto parallelismo tra i limiti posti all'Autorità giudiziaria e i limiti posti alla Commissione d'inchiesta in tema di segreto. Infatti, tale articolo, secondo il parere espresso anche dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, detta norme per adattare gli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale alla Commissione parlamentare d'inchiesta, demandando al Presidente del Consiglio dei ministri, quale capo dell'Esecutivo, invece che al Ministro di grazia e giustizia, il compito di dare o meno l'autorizzazione a procedere.

L'articolo 5, pur ribadendo ulteriormente il parallelismo di cui all'articolo 82 della Costituzione, attribuisce al Presidente della Commissione d'inchiesta, a somiglianza di quanto l'articolo 437 del codice di procedura penale attribuisce al pretore o al presidente del Tribunale, l'obbligo di garantire l'osservanza del divieto previsto, a pena di nullità, dall'articolo 352 del codice suddetto.

Infatti, come il Presidente del tribunale, così anche il Presidente della Commissione ha il compito di garantire il divieto di interrogare i testimoni su fatti coperti dal segreto, adottando così l'organo parlamentare la garanzia della sanzione della nullità nel caso della violazione.

L'articolo 6 detta norme circa gli obblighi cui sono tenuti i membri della Commissione e chiunque con essa collabori nell'inchiesta, ripetendo le disposizioni previste per la Commissione inquirente per i procedimenti di accusa, all'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20.

L'articolo 7 demanda alla responsabilità della Commissione il compito di determinare, oltre i limiti previsti dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, quali siano gli atti di inchiesta e i documenti della Commissione acquisiti di cui non debba essere fatta menzione nella sua relazione o che non debbano essere allegati, dovendo rimanere segreti nell'interesse della sicurezza dello Stato o nell'interesse politico o internazionale dello Stato medesimo.

Giova chiarire che non si tratta di una norma che porti al superamento degli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, nè di norma inutile, in quanto può accadere che la Commissione acquisisca atti e testimonianze non coperti dal divieto di cui agli articoli menzionati e che nella loro individualità non siano nocivi, ma che tali possono essere se, contenuti nella relazione, assumono un altro diverso carattere e significato.

Da tale punto di vista deve dirsi che toccherà, quindi, alla Commissione valutare responsabilmente la possibilità del verificarsi di un tale caso.

L'articolo 8 fissa il termine di compimento dei lavori in tre mesi dalla data dell'insediamento della Commissione. Tale termine si ritiene congruo per un completo esame della materia e per soddisfare in un arco di tempo adeguato le attese e le aspettative dell'opinione pubblica, mentre un termine più lungo avrebbe potuto nuocere agli stessi servizi di sicurezza.

All'ultimo comma del predetto articolo, infine, è previsto che la Commissione, prima di procedere al deposito della relazione, la trasmetta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale farà sapere le sue eventuali osservazioni, dopo di che la Commissione delibererà in via definitiva.

Mi pare possa tranquillamente affermarsi che tutto questo non limita affatto il potere

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di decisione della Commissione, la cui autonomia e indipendenza di fronte all'Esecutivo ne esce rafforzata per la possibilità attribuita di deliberare sulle eventuali osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritengo necessario, anzi giusto, che la relazione venga trasmessa prima al Presidente del Consiglio dei ministri perchè lo stesso, quale capo dell'Esecutivo, è l'unico organo qualificato a fare le sue osservazioni circa i limiti del segreto di Stato.

Gli articoli 9 e 10 dettano le consuete norme di carattere organizzativo e finanziario, mentre l'articolo 11 prevede che la legge entri in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, al fine di accelerare i lavori della Commissione.

La Commissione per gli affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno del Senato, nel suo pregevole e circostanziato pa-

tere, ha espresso avviso favorevole sul disegno di legge in esame.

Onorevoli senatori, ritengo che la sollecita approvazione del presente disegno di legge nel testo già approvato dalla Camera dei deputati potrà far sì che, tutelato il segreto di Stato nei limiti posti dalle nostre leggi, ben vengano in luce antinomie e contraddizioni da eliminare attraverso eventuali modifiche e proposte di legge. Senza dire che la sollecita approvazione servirà a far sì che vengano sopiti gli scandalismi e si chiuda definitivamente ogni spiraglio di deviazione dai loro fini istituzionali dei nostri servizi di sicurezza, oltre a chiarire sino in fondo ogni aspetto contestato del delicato problema cui il disegno di legge si riferisce, per mettere la parola fine a voci, illazioni e speculazioni che hanno turbato la vita delle Forze armate e del Paese.

ROSA, relatore

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con lo scopo di:

a) accertare, secondo le indicazioni contenute nella relazione della Commissione ministeriale d'inchiesta, nominata con decreto ministeriale 12 gennaio 1968 e presieduta dal generale Lombardi, depositata presso le Presidenze delle due Camere, le iniziative prese e le misure adottate nell'ambito degli organi competenti in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, in relazione agli eventi del giugno e del luglio 1964;

b) esaminare quali di tali iniziative e misure debbano considerarsi in contrasto con le disposizioni vigenti e gli ordinamenti costituiti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza;

c) formulare proposte in relazione ad un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza e alla tutela dell'ordine pubblico ed in relazione alla disciplina vigente in materia di tutela del segreto, ai fini di una ordinata ed efficiente difesa della sicurezza esterna ed interna conforme all'ordinamento democratico dello Stato.

**Art. 2.**

La Commissione d'inchiesta procederà alle indagini ed agli esami con i poteri e le limitazioni previsti dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione.

**Art. 3.**

La Commissione d'inchiesta sarà composta di 9 senatori e di 9 deputati nominati di comune accordo dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati.

Dagli stessi Presidenti delle due Camere di comune accordo sarà inoltre nominato il presidente della Commissione che ad ogni effetto farà parte della stessa.

La Commissione eleggerà nel suo seno due segretari.

**Art. 4.**

Se la Commissione d'inchiesta non ritiene fondata la dichiarazione prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 342 e dall'articolo 352 del codice di procedura penale, il presidente della Commissione ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica le sue determinazioni al presidente della Commissione.

L'autorizzazione a procedere prevista dall'ultimo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale è di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro di grazia e giustizia.

**Art. 5.**

Spetta al presidente della Commissione garantire l'osservanza del divieto, previsto a pena di nullità dall'articolo 352 del codice di procedura penale.

**Art. 6.**

I membri della Commissione d'inchiesta, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un delitto più grave, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Le stesse pene si applicano a chiunque pubblici, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.



## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 7.

Fatti comunque salvi i limiti e gli obblighi previsti dagli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale e dall'articolo 5 della presente legge, la Commissione stabilisce di quali atti dell'inchiesta e di quali documenti da essa acquisiti non debba essere fatta menzione nella sua relazione o non debbano essere ad essa allegati, dovendo rimanere segreti nell'interesse della sicurezza dello Stato o nell'interesse politico, interno od internazionale, dello Stato medesimo.

## Art. 8.

La Commissione d'inchiesta terminerà i suoi lavori entro tre mesi dalla data del suo insediamento.

Entro tale data essa depositerà presso le Presidenze delle due Camere la relazione.

Prima di procedere al deposito di cui al precedente comma, la Commissione, tramite il suo presidente, trasmetterà la sua relazione al Presidente del Consiglio dei ministri,

che comunicherà le sue eventuali osservazioni alla Commissione stessa, la quale successivamente delibererà in via definitiva.

## Art. 9.

Il Presidente della Camera dei deputati ed il Presidente del Senato della Repubblica, d'accordo tra loro, destineranno uffici e funzionari ai servizi di segreteria della Commissione.

## Art. 10.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno divise a metà tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e saranno poste a carico dei rispettivi bilanci.

## Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.